CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PERSONALE DIRIGENTE
MATERIA DI CUI ART. 35 COMMA 1 LETTERA A) CCNL 2019-2021
ANNO 2025

In data 26/06/2025, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, nelle persone indicate di seguito, hanno convenuto, in ossequio a quanto stabilito all'art. 8 comma 1 del CCNL del 16/07/2024 relativo al personale dirigente, sul seguente accordo relativo ai criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2025 (art. 35 comma 1 lettera a)).

Le parti, dato atto che:

- la Giunta, con delibera n. 93 del 10/06/2025, ha autorizzato la sottoscrizione in via definitiva dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 20/05/2025 previa acquisizione della certificazione di cui all'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 da parte del Collegio Revisori dei Conti, a seguito del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge, di cui all'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 13/06/2025, ha: espresso parere favorevole sulla compatibilità dei costi che derivano dalle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2025 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge; approvato e certificato la Relazione tecnico-finanziaria e la Relazione illustrativa a corredo dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per la parte economica del 2025,

concordano di procedere alla sottoscrizione in via definitiva del testo allegato.

Per la delegazione trattante di parte datoriale:

Emanuela Fattorel (Segretario Generale)	Presidente
Mario Feltrin (dirigente)	componente
Sandra Drago (dirigente)	componente

Per la delegazione trattante di parte sindacale:

DIRIGENTE SINDACALE	OO.SS.
Ruggiero Di Pace	FEDIRETS – Area Direl

CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PERSONALE DIRIGENTE
MATERIA DI CUI ART. 35 COMMA 1 LETTERA A) CCNL 2019-2021
ANNO 2025

Sommario

Premessa 3

Art. 1 Ambito di applicazione e durata 3

Art. 2 Definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'Art. 57 del CCNL del 17/12/2020 - Art. 35, comma 1, lett. a) CCNL 16/07/2024 4

Premessa

In data 05/12/2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il personale dirigente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo per il triennio 2024-2026.

L'art. 8 comma 1 del C.C.N.L. 2019-2021 dell'Area delle Funzioni Locali, sottoscritto il 16/07/2024 e a cui appartiene il personale dirigente di questa Camera di Commercio, stabilisce che è oggetto di contrattazione annuale la materia di cui all'art. 35 comma 1 lettera a), ovverosia "la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57 (Disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato)."

Con determinazione del Segretario Generale n. 65 del 09/04/2025 è stato costituito, ai sensi dell'art. 57 del CCNL del 17/12/2020, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2025.

Con riferimento alle risorse quantificate con il provvedimento richiamato - pari ad € 358.448,32 - la presente intesa è volta a definire il criterio di riparto del Fondo anno 2025.

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto integrativo, redatto ai sensi dell'art. 7 del CCNL 16/07/2024, si applica a tutto il personale in servizio presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo con qualifica dirigenziale (compreso il dirigente con incarico di Segretario Generale) e con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato.
2. La premessa è parte integrante del presente accordo.
3. Il presente contratto concerne il periodo temporale 01/01/2025 – 31/12/2025.
4. Il presente contratto riguarda la definizione per l'anno 2025 del criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato.
5. Esso produce effetti a partire dal 01/01/2025.
6. Gli effetti del presente contratto conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che detti norme incompatibili e fatto salvo:
   a) norme di legge sopravvenute che ne impongano la revisione;
   b) la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
7. Con il presente C.C.I. viene sostituito integralmente l'articolo 3 contenuto nel C.C.I. del triennio 2024-2026 del 05/12/2024.

Art. 2 Definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'Art. 57 del CCNL del 17/12/2020 - Art. 35, comma 1, lett. a) CCNL 16/07/2024

1. Il valore economico della retribuzione di posizione assegnata ad ogni posizione dirigenziale è legato ad una valutazione con attribuzione di un punteggio, espresso in centesimi, frutto di una metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali adottata dalla Giunta camerale.
   Tale metodologia, condivisa con l'OIV, tiene conto della collocazione nella struttura della singola posizione dirigenziale, della sua complessità organizzativa e delle responsabilità interne ed esterne alla medesima connesse.
2. In relazione alla suddetta pesatura la Giunta, per fasce di punteggio, determina il valore economico della posizione dirigenziale.
3. A ciascuna posizione dirigenziale viene quindi riconosciuto il valore economico corrispondente alla fascia di punteggio nella quale rientra la posizione stessa.
4. Il Fondo di cui all'art. 57 del CCNL del 17/12/2020 (incrementato con quanto previsto all'art. 39 del CCNL del 16/07/2024) viene destinato annualmente per una quota a retribuzione di posizione e per una quota a retribuzione di risultato. Le risorse destinate a retribuzione di risultato non possono essere inferiori al 20% delle risorse complessive del Fondo. La retribuzione di risultato viene erogata previa valutazione positiva della performance organizzativa e individuale dei dirigenti sulla base di quanto disposto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore.
5. La quota destinata al finanziamento della retribuzione di risultato può subire variazioni annuali per consentire, ove ne ricorrano i presupposti, l'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 9 del presente Contratto.
6. Ai sensi dell'art. 26 del CCNL 16/07/2024 le risorse del Fondo possono essere destinate anche alle misure di welfare. Per il 2025, tenuto conto della quota già destinata a tale specifiche finalità da precedenti norme, le parti convengono di destinare a welfare una quota del Fondo fino a concorrenza di € 1.000 a dirigente.

Visto, letto e sottoscritto digitalmente.

La delegazione trattante di parte pubblica:

Presidente	Emanuela Fattorel	Firmato
Componente	Mario Feltrin	Firmato

Componente	Sandra Drago	firmato

La delegazione di parte sindacale:

Fedirets – Area Direl	Ruggiero Di Pace	firmato